

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) – DECRETO 16 febbraio 2021, n. 34

Ricorso n. R.G. 161/2021 proposto da Salvatore Mello, Cosimo Mello e Società Agricola Mello Florvivai S.n.c. di Mello Cosimo & Salvatore c/Regione Puglia e nei confronti delle ditte: Società Agricola Vallevona S.a.s. di Bandinu A. & C., Francesco Savino, Maurizio Rigolini, Donnapaola Società Agricola S.r.l., Ape Società agricola a responsabilità limitata, Pasquale Damone, Pasquale D'Amato.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2021, proposto da Salvatore Mello, Cosimo Mello e Società Agricola Mello Florvivai S.n.c. di Mello Cosimo & Salvatore, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Laforgia in Bari, via Garruba, n. 3;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituito in giudizio;

nei confronti

ditte Società Agricola Vallevona S.a.s. di Bandinu A. & C., Francesco Savino, Maurizio Rigolini, Donnapaola Società Agricola S.r.l., Ape Società agricola a responsabilità limitata, Pasquale Damone, Pasquale D'Amato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituitesi in giudizio;

per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia***

dei seguenti atti: 1) la determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 478 del 26.11.2020, pubblicata sul BURP con il n. 161 del 03.12.2020, avente ad oggetto "Aggiornamento Graduatoria Unica Regionale Approvata con DAdG 224/2019 in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Sez. III, n. 1426 (pubblicata il 13/11/2020)" ed annessa graduatoria unica regionale per come riformulata nei relativi allegati, parti integranti del medesimo provvedimento, che pure si impugnano, nella parte in cui escludono i ricorrenti dalle posizioni utili (fino alla 1036) per l'ammissione alla successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell'Avviso, direttamente strumentale al conseguimento dell'aiuto finanziario d'interesse, collocando gli stessi in posizione 2940-2941 per effetto dell'attribuzione di 0 punti relativamente al sub-criterio di selezione denominato "Principio 2 – Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto", c.d. "Incremento performance economiche (IPE)" (doc. 1); 2) la nota della Regione Puglia – Sezione Attuazione dei Programmi

Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca prot. A00_030/PROT/10/12/2020/0016984 del 10.12.2020 e di tutti i documenti alla stessa allegati (compresa la nota prot. A00_001/PSR_0001396 del 23.11.2020 trasmessa dal Responsabile di Misura all'Autorità di Gestione), trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto il riscontro all'istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e ss.mm.ii formalizzata dagli odierni ricorrenti e relativa alle risultanze istruttorie della verifica del Principio 2 – Operazione 4.1.B, con cui la Regione Puglia ha comunicato il nuovo valore di PE media ed allo stesso tempo ha confermato l'azzeramento del punteggio del principio 2 anche per i ricorrenti *“per i quali l'istruttoria sul principio 2 è risultata NEGATIVA considerato che in merito a ciò il TAR e/o Cds non si è pronunciato (seppur nei ricorsi è stato censurato il metodo di calcolo dell'indice PE media)”* (doc. 2); 3) ove occorra, a) la determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 79 del 19.02.2020, pubblicata sul BURP con il n. 25 del 27.02.2020, nella misura in cui non ha statuito di istruire la domanda dei ricorrenti per superare i profili di non conformità agli stessi contestati (doc. 3); b) la determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 124 del 19.03.2020, pubblicata sul BURP con il n. 42 del 26.03.2020, avente ad oggetto *“Ammissione con riserva DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL”*, nella misura in cui la stessa si è collocata nella posizione n. 602 della nuova graduatoria (doc. 4); c) la determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 247 del 29.06.2020, pubblicata sul BURP con il n. 96 del 02.07.2020, con cui si dà esecuzione alle sentenze del TAR Puglia – Bari nn. 831/2020, 851/2020 e 894/2020, nella misura in cui procede al ricalcolo della media ai fini dell'individuazione dell'indice IPE senza attribuire il punteggio di cui al Principio 2 dell'Operazione 4.1.B ai ricorrenti sulla base delle censure già note all'Amministrazione (doc. 5); d) la determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 362 del 15.09.2020, pubblicata sul BURP con il n. 134 del 24.09.2020, avente ad oggetto *“Parziale attuazione delle Sentenze del TAR Puglia, Sede di Bari, n. 831, 851 e 894 (pubblicate il 10/06/2020, il 12/06/2020 e il 23/06/2020)”* e relativo allegato (Allegato A), parte integrante del medesimo provvedimento, che pure, ove occorra, si impugna, sempre nella misura in cui procede a dare esecuzione -questa volta parziale- alle sentenze del TAR Puglia – Bari n. 831, 851 e 894, pubblicate il 10.06.2020, 12.06.2020 e 23.06.2020 senza attribuire il punteggio di cui al Principio 2 dell'Operazione 4.1.B ai ricorrenti sulla base delle censure già note all'Amministrazione (doc. 6); 4) ed ancora, ove occorra, I) la determina della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014–2020 n. 178 del 14.06.2019, pubblicata sul BURP con il n. 68 del 20.06.2019, con relativi allegati (doc. 7); II) la determina della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014–2020 n. 224 del 11.07.2019, pubblicata sul BURP con il n. 81 del 18.07.2019, con relativi allegati (doc.8); III) la nota della Regione Puglia – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 prot. A00_030 del 13.06.2019 n. 8562/283, mai comunicata ai ricorrenti ed inoltrata per conoscenza il successivo 18.06.2019 esclusivamente al tecnico incaricato Per. Agr. Luigi Culazzo, con cui la Regione Puglia ha comunicato il non accoglimento delle controdeduzioni presentate in data 23-24.04.2019 e l'attribuzione di 0 punti relativamente al Principio 2 – Indice IPE (doc. 9); IV) la nota della Regione Puglia – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 prot. A00_030 del 16.04.2019 n. 5627, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto *“Esecuzione delle ordinanze n. 372 del 27/09/2018 e n. 422/2018 del 07/11/2018, rese dal TAR per la Puglia, Sede di Bari – Verifica dei dati e delle informazioni funzionali all'attribuzione del punteggio per il principio 2 – 4.1.B”* (doc. 10), già impugnate con ricorso del 10.09.2019 e che espressamente si impugnano anche in Questa Sede; 5) ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui, ove occorra, ai soli fini della disapplicazione, nell'eventuale parte preclusiva alla riammissione dei ricorrenti in posizione utile al conseguimento dell'aiuto finanziario, dell'Avviso pubblico di cui alla Determina dell'Autorità di Gestione n. 248 del 25.07.2016, pubblicato nel BURP n. 87 del 28.07.2016, avente ad oggetto la disciplina della procedura di attribuzione di aiuti finanziari ai sensi del *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura O6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani. Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno”*, come modificato con DAdG n. 127/2017 ed integrato con DAdG n. 147/2017 e n. 169/2017, nonché della DadG n. 330 del

24.10.2016 e successiva DadG n. 35 del 23.03.2017; nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla riammissione in posizione utile nella graduatoria unica regionale e per la condanna a titolo di risarcimento in forma specifica della Regione Puglia a disporre l'inserimento a titolo definitivo dei ricorrenti in graduatoria in posizione utile al conseguimento dell'aiuto finanziario oggetto della procedura selettiva, anche tramite rinnovazione della procedura stessa e/o riformulazione del punteggio di cui al "*Principio 2 – Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto*", c.d. "*Incremento performance economiche (IPE)*", in base ai motivi di ricorso di seguito articolati ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che con il ricorso i ricorrenti chiedono di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, in ragione dell'impossibilità di individuare l'indirizzo di eventuali altri controinteressati (identificati nei soggetti di cui agli allegati della determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 478 del 26.11.2020, pubblicata sul BURP il successivo 03.12.2020) indicati solo con il nominativo;

Ritenuto di poter autorizzare i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, con le seguenti modalità: 1) pubblicazione del presente decreto e del ricorso - per estratto - su almeno un quotidiano di diffusione nazionale e sul bollettino della Regione Puglia, esonerando dall'onere dell'indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della notificazione, ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio; 2) pubblicazione del presente decreto e del ricorso - in copia integrale - sul sito web della stessa Regione che viene, quindi, onerata di collaborare nell'espletamento di tale adempimento;

Ritenuto, altresì, che l'integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa del presente decreto e che dell'avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione presso la Segreteria di questo Tribunale nei successivi 5 giorni, a cura dei ricorrenti;

P.Q.M.

autorizza la notifica del ricorso agli ulteriori controinteressati, nei modi e nei termini indicati in motivazione. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 16 febbraio 2021.

Il Presidente
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

Estratto per la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione su almeno un quotidiano di diffusione nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR per la Puglia – Sez. III di Bari.

Si rende noto che con decreto presidenziale n. 34/21, pubblicato il 16.02.2021, il TAR per la Puglia – Sez. III di Bari ha autorizzato, ai sensi dell'art. 41, co. 4, e 49, co. 3, cpa, la notificazione per pubblici proclami del ricorso del 16.12.2020, iscritto al n. 161/21 di RG, e del citato decreto mediante pubblicazione -per estratto- su almeno un quotidiano di diffusione nazionale e sul Bollettino della Regione Puglia.

In esecuzione del citato provvedimento e con particolare riferimento al predetto ricorso del 16.12.2020, si indicano di seguito:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:

TAR per la Puglia – Sez. III di Bari;

b) numero di registro generale del ricorso:

giudizio n. 161/21 di RG;

c) nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente:

- Salvatore Mello e Cosimo Mello, in proprio ed in qualità di amministratori della Società Agricola Mello Florvivai snc di Mello Cosimo & Salvatore;

- Regione Puglia, in persona del Presidente in carica;

d) oggetto del giudizio:

0. con ricorso del 16.12.2020, parte ricorrente ha adito il TAR per la Puglia – Sez. di Bari “per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) della determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia n. 478 del 26.11.2020, pubblicata sul BURP con il n. 161 del 03.12.2020, avente ad oggetto “Aggiornamento Graduatoria Unica Regionale Approvata con DAdG 224/2019 in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Sez. III, n. 1426 (pubblicata il 13/11/2020)” ed annessa graduatoria unica regionale per come riformulata nei relativi allegati, parti integranti del medesimo provvedimento, che pure si impugnano, nella parte in cui escludono i ricorrenti dalle posizioni utili (fino alla 1036) per l’ammissione alla successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell’Avviso, direttamente strumentale al conseguimento dell’aiuto finanziario d’interesse, collocando gli stessi in posizione 2940-2941 per effetto dell’attribuzione di 0 punti relativamente al sub-criterio di selezione denominato “Principio 2 – Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto”, c.d. “Incremento performance economiche (IPE)” (doc. 1); 2) della nota della Regione Puglia – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca prot. A00_030/PROT/10/12/2020/0016984 del 10.12.2020 e di tutti i documenti alla stessa allegati (compresa la nota prot. A00_001/PSR_0001396 del 23.11.2020 trasmessa dal Responsabile di Misura all’Autorità di Gestione), trasmessa a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto il

riscontro all'istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e ss.mm.ii formalizzata dagli odierni ricorrenti e relativa alle risultanze istruttorie della verifica del Principio 2 – Operazione 4.1.B, con cui la Regione Puglia ha comunicato il nuovo valore di PE media ed allo stesso tempo ha confermato l'azzeramento del punteggio del principio 2 anche per i ricorrenti “per i quali l'istruttoria sul principio 2 è risultata NEGATIVA considerato che in merito a ciò il TAR e/o Cds non si è pronunciato (seppur nei ricorsi è stato censurato il metodo di calcolo dell'indice PE media)” (doc. 2); 3) ove occorra, (a) della determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 79 del 19.02.2020, pubblicata sul BURP con il n. 25 del 27.02.2020, nella misura in cui non ha statuito di istruire la domanda dei ricorrenti per superare i profili di non conformità agli stessi contestati (doc. 3); (b) della determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 124 del 19.03.2020, pubblicata sul BURP con il n. 42 del 26.03.2020, avente ad oggetto “Ammissione con riserva DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL”, nella misura in cui la stessa si è collocata nella posizione n. 602 della nuova graduatoria (doc. 4); (c) della determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 247 del 29.06.2020, pubblicata sul BURP con il n. 96 del 02.07.2020, con cui si dà esecuzione alle sentenze del TAR Puglia – Bari nn. 831/2020, 851/2020 e 894/2020, nella misura in cui procede al ricalcolo della media ai fini dell'individuazione dell'indice IPE senza attribuire il punteggio di cui al Principio 2 dell'Operazione 4.1.B ai ricorrenti sulla base delle censure già note all'Amministrazione (doc. 5); (d) della determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 362 del 15.09.2020, pubblicata sul BURP con il n. 134 del 24.09.2020, avente ad oggetto “Parziale attuazione delle Sentenze del TAR Puglia, Sede di Bari, n. 831, 851 e 894 (pubblicate il 10/06/2020, il 12/06/2020 e il 23/06/2020)” e relativo allegato (Allegato A), parte integrante del medesimo provvedimento, che pure, ove occorra, si impugna, sempre nella misura in cui procede a dare esecuzione -questa volta parziale- alle sentenze del TAR Puglia – Bari n. 831, 851 e 894, pubblicate il 10.06.2020, 12.06.2020 e 23.06.2020 senza attribuire il punteggio di cui al Principio 2 dell'Operazione 4.1.B ai ricorrenti sulla base delle censure già note all'Amministrazione (doc. 6); 4) ed ancora, ove occorra, (I) della determina della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014–2020 n. 178 del 14.06.2019, pubblicata sul BURP con il n. 68 del 20.06.2019, con relativi allegati (doc. 7); (II) della determina della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014–2020 n. 224 del 11.07.2019, pubblicata sul BURP con il n. 81 del 18.07.2019, con relativi allegati (doc.8); (III) della nota della Regione Puglia – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 prot. A00_030 del 13.06.2019 n. 8562/283, mai comunicata ai ricorrenti ed inoltrata per conoscenza il successivo 18.06.2019 esclusivamente al tecnico incaricato Per. Agr. Luigi Culazzo, con cui la Regione Puglia ha comunicato il non accoglimento delle controdeduzioni

presentate in data 23-24.04.2019 e l'attribuzione di 0 punti relativamente al Principio 2 – Indice IPE (doc. 9); (IV) della nota della Regione Puglia – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 prot. A00_030 del 16.04.2019 n. 5627, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Esecuzione delle ordinanze n. 372 del 27/09/2018 e n. 422/2018 del 07/11/2018, rese dal TAR per la Puglia, Sede di Bari – Verifica dei dati e delle informazioni funzionali all'attribuzione del punteggio per il principio 2 – 4.1.B” (doc. 10), già impugnate con ricorso del 10.09.2019 e che espressamente si impugnano anche in Questa Sede; 5) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, tra cui, ove occorra, ai soli fini della disapplicazione, nell'eventuale parte preclusiva alla riammissione dei ricorrenti in posizione utile al conseguimento dell'aiuto finanziario, dell'Avviso pubblico di cui alla Determina dell'Autorità di Gestione n. 248 del 25.07.2016, pubblicato nel BURP n. 87 del 28.07.2016, avente ad oggetto la disciplina della procedura di attribuzione di aiuti finanziari ai sensi del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura O6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani. Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno”, come modificato con DAdG n. 127/2017 ed integrato con DAdG n. 147/2017 e n. 169/2017, nonché della DadG n. 330 del 24.10.2016 e successiva DadG n. 35 del 23.03.2017; - nonché per l'accertamento -del diritto dei ricorrenti alla riammissione in posizione utile nella graduatoria unica regionale e - per la condanna - a titolo di risarcimento in forma specifica della Regione Puglia a disporre l'inserimento a titolo definitivo dei ricorrenti in graduatoria in posizione utile al conseguimento dell'aiuto finanziario oggetto della procedura selettiva, anche tramite rinnovazione della procedura stessa e/o riformulazione del punteggio di cui al “Principio 2 – Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto”, c.d. “Incremento performance economiche (IPE)”, in base ai motivi di ricorso di seguito articolati ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente”.

I. Più in particolare, con il primo motivo di ricorso, rubricato “I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 L. N. 241/90 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE”, è stata eccepita la carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, che inficia il provvedimento impugnato e che ha indotto la Regione (*rectius*, il *software* cui è affidata l'analisi delle domande) ad attribuire ai ricorrenti un punteggio inferiore a quello realmente spettante, azzerando il punteggio di cui al Principio 2 dell'Operazione 4.1.B che aveva loro consentito di collocarsi in posizione utile nella graduatoria approvata con DAdg n. 85/2018,

aggiornando la stessa e precludendo loro di classificarsi nuovamente in posizione utile. Tanto, è accaduto sia con riferimento al primo aggiornamento della suddetta graduatoria, approvata con determina n. 178 del 14.06.2019, corretta e ripubblicata con determina n. 224 del 11.07.2019, sia con riferimento al secondo aggiornamento della stessa, pubblicata con determina n. 478 del 26.11.2020.

Detto ultimo aggiornamento è stato necessitato dall'annullamento degli atti impugnati dagli odierni istanti con ricorso del 10.09.2019 proposto dinanzi al medesimo TAR per la Puglia – Sez. di Bari, che ha accolto lo stesso esclusivamente sulla scorta del secondo motivo ivi articolato e fondato sulla illegittimità del metodo di calcolo seguito dalla Regione Puglia per la determinazione del valore medio di PE, che aveva falsato l'intera graduatoria di merito.

Indipendentemente dal contenuto della pronuncia n. 894 del 16.04-23.06.2020 dell'On.le TAR per la Puglia – Sez. di Bari, nel corretto esercizio dell'*agere* amministrativo ed in ossequio ai principi di buon andamento e leale collaborazione, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto comunque re-istruire la domanda dei ricorrenti con riferimento alle censure articolate con il primo motivo di ricorso e relative all'illegittimo azzeramento del punteggio di cui al Principio 2, valutando le stesse e, dunque, espletando la necessaria attività istruttoria, richiesta e sollecitata.

Nulla di ciò invece è stato fatto dalla Regione Puglia.

Così come accaduto in precedenza, l'Amministrazione resistente non si è preoccupata dei gravi vizi di istruttoria dettagliatamente censurati dai ricorrenti che persistono e permangono, incidendo negativamente sulla posizione sostanziale della Società Agricola Mello Florvivai snc di Mello Cosimo & Salvatore e, dunque, anche sulla nuova graduatoria unica regionale, da ultimo approvata con determina n. 478 del 26.11.2020, pubblicata il successivo 03.12.2020, che si appalesa inficiata -per ciò che riguarda la posizione della predetta società- del medesimo vizio che ha inficiato la precedente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "*II. ERRONEITÀ DELLE MODALITÀ DI RICALCOLO DELLA PE DI CUI AL PRINCIPIO 2 DEL MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: "TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE" DI CUI ALL'OPERAZIONE 4.1.B.*", è stata eccepita l'illegittima modalità di calcolo della *performance* economica media.

Ai fini del suddetto (ri)calcolo -per stessa ammissione della Regione Puglia- quest'ultima non ha considerato i valori di PE degli EIP per i quali ha ritenuto di definire il contraddittorio con esito negativo, utilizzando detto valore ai fini della determinazione del punteggio relativo al Principio 2 attribuito agli EIP che – secondo la stessa- presentano invece dati conformi o che hanno positivamente superato il contraddittorio sulla non conformità dei dati.

La Regione Puglia non ha quindi tenuto in considerazione il valore di PE dell'azienda ricorrente, sebbene i dati elaborati con il proprio EIP siano conformi

e non suscettibili di alcun giudizio di “non conformità”, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto.

Tanto, quindi, potrebbe essere avvenuto anche per gli altri EIP rispetto ai quali l’Ente resistente ha ritenuto di definire il contraddittorio con esito negativo.

Ciò inficia chiaramente la corretta attribuzione dei punteggi in palese violazione dell’equilibrio e della *par condicio* dei richiedenti.

3. Queste le censure cui è affidato il ricorso n. 161/21 di RG con cui i Sigg.ri Salvatore e Cosimo Mello, in proprio ed in qualità di amministratori della Società Agricola Mello Florvivai snc di Mello Cosimo & Salvatore, hanno contestualmente chiesto di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, stante l’impossibilità di individuare l’indirizzo di eventuali altri controinteressati, identificati nei soggetti di cui agli allegati della determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia n. 478 del 26.11.2020, pubblicata sul BURP il successivo 03.12.2020 ed indicati solo con il nominativo, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, e rispetto al quale il TAR per la Puglia – Sez. III di Bari ha accolto l’istanza autorizzando detta notifica anche mediante la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto sopra citati sul sito *web* della Regione Puglia.

Lecce, lì 24.02.2021

Avv. Gianluigi Manelli

 MANELLI
GIANLUIGI
25.02
.2021
14:26:03
UTC